

D+S 17/1156

TRIBUNALE DI MILANO  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARIREPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Roberta Nunnari ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel proc. pen. a margine a carico di:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], dom. dich. in [redacted] (NA), via [redacted] assente

[redacted], nato a [redacted] il [redacted], dom. dich. in [redacted] (NA), via [redacted] assente

[redacted], nata ad [redacted] il [redacted], dom. dich. in [redacted] (NA), via [redacted] dich. assente

tutti assistiti e difeso d'ufficio dall'Avv. Paola BUSSINI, con studio in Milano, via Savaré 1

## IMPUTATI

A) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 642 co. 1 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di ottenere un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, consistente nella riduzione del premio da corrispondere alla compagnia "Zurich Insurance Company Ltd" in relazione alla polizza assicurativa n. 64638171 stipulata in copertura dell'autoveicolo con targa [redacted] di proprietà di [redacted], fornivano dati personali falsi.

In particolare:

- 1) dichiaravano che il contraente e proprietario del veicolo da assicurare era da identificarsi in [redacted] Daniele, nato il [redacted] residente in [redacted] (VE), località per la quale è previsto un premio assicurativo inferiore rispetto al comune di Napoli dove il reale proprietario risultava essere effettivamente residente;
- 2) fornivano falsa copie della carta di circolazione del veicolo, riportante le generalità del falso proprietario sopra indicato;
- 3) fornivano falsa documentazione attestante il pagamento, non risulta realmente effettuato, del premio assicurativo della polizza assicurativa sopra citata.

Comesso in Milano in epoca prossima ed anteriore al 10/03/2016.

B) del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 642 co. 1 c.p. perché, in concorso tra loro ed al fine di ottenere un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, consistente nella riduzione del premio da corrispondere alla compagnia "Zurich Insurance Company Ltd" in relazione alla polizza assicurativa n. 64621481 stipulata in copertura dell'autoveicolo con targa [redacted] di proprietà di [redacted], fornivano dati personali falsi.

In particolare:

- 1) dichiaravano che il contraente e proprietario del veicolo da assicurare era da identificarsi in [redacted] Simone, nato il [redacted] residente in [redacted] (GE), località per la quale è previsto un premio assicurativo inferiore rispetto al comune di Napoli dove il reale proprietario risultava essere effettivamente residente;

N. 32496/16 R.G.N.R.  
N. 6618/17 R.G.G.I.P.

2) fornivano falsa documentazione attestante il pagamento, non risulta realmente effettuato, del premio assicurativo della polizza assicurativa sopra citata.

Commissio in Milano in epoca prossima ed anteriore al 10/03/2016.

#### PARTE CIVILE :

"Zurich Insurance Company Ltd", in Italia con sede in Milano, via B. Crespi n. 23, in persona del rapp.te legale pro tempore Difeso fiducia: avv. Giuseppe Pinella del foro di Palermo

#### MOTIVI

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, fissata udienza, dichiarata l'assenza degli imputati, costituitasi la parte civile, la parti hanno discusso le difese eccependo preliminarmente la competenza del Giudice adito

La valutazione in merito alla competenza del giudice procedente investe la questione della individuazione della commissione del reato nel lungo cui è pervenuta alla società assicuratrice la richiesta di conclusione del contratto (Milano, sede legale delle maggiori compagnie assicuratrici del ramo re auto)

La fattispecie sottoposta alla valutazione del Giudice attiene la formazione di documenti falsi al fine di conseguire la conclusione di contratto di assicurazione con riduzione del premio.

Sul punto occorre premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, il reato di cui all'art. 642 c.p. è reato a "a consumazione anticipata" nel senso che esso è già perfetto e si consuma fin dal momento in cui si pone in essere la condotta truffaldina con il fine specifico di ottenere il "vantaggio" illecito dalla compagnia di assicurazione.

La realizzazione del fine costituisce, secondo la pressoché unanime dottrina e la giurisprudenza, una circostanza aggravante e non già un elemento costitutivo di una autonoma figura criminosa sicché la conclusione del contratto oggetto di truffa approfondisce la lesione del bene giuridico protetto.

Che si tratti di circostanza e non di elemento costitutivo di un diverso reato non sembra possa essere revocato in dubbio.

A favore di tale specifica soluzione milita, da un lato la considerazione che l'aumento di pena per chi consegue l'intento deve ritenersi quello proprio delle circostanze ad effetto comune; dall'altro, che non si tratta di elemento che si sostituisce ad alcuno dei requisiti del modello legale della figura base, ma a questa si aggiunge, specializzandola attraverso una maggiore gravità dell'offesa, qualitativamente identica a quella prevista dai primi due commi.

Da queste considerazioni deriva che il momento consumativo del delitto in questione è da collocarsi, anche nella ipotesi aggravata, nel momento in cui si realizza la condotta fraudolenta, in particolare la formazione di documentazione falsa che contribuisce a realizzare la prospettiva invero e, quindi, gli artifici e raggiri. L'eventuale condotta successiva a tale evento, diretta al conseguimento del vantaggio, nel caso di specie la richiesta di contrarre la polizza, non sposta tale momento consumativo.

Già dalla lettura dei capi di imputazione si evince pertanto che la condotta è consistita nel predisporre la documentazione falsa (carta di circolazione e attestazione di pagamento) seguita dall'invio di tale documentazione unitamente alla restituzione del modulo predisposto dalla compagnia a seguito di richiesta di preventivo.

La compagnia pertanto è stata chiamata a stilare il preventivo sulla base di dichiarazioni unilaterali versate dal richiedente la conclusione del contratto, il quale già in quella sede avrebbe dichiarato le circostanze non vere supportate dalla predisposta e artata disponibilità di documenti solo successivamente utilizzati

Proprio il rigore della tecnica adottata dal legislatore nella costruzione della fattispecie di reato comporta che il momento consumativo debba ancorarsi nel momento in cui si ha la precostituzione degli elementi di prova necessari per conseguire il fine illecito

N. 32496/16 R.G.N.R.  
N. 6618/17 R.G.G.I.P.

E' bene rammentare che la stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione nel prendere posizione distingue il luogo di commissione del reato a seconda delle diverse condotte previste in via alternativa dall'art. 642 c.p., limitandosi ad indicare la competenza territoriale dell'A.G. del luogo in cui ha sede legale la compagnia nelle ipotesi in cui venga denunciato un sinistro mai avvenuto, senza che sia stata posta in essere alcuna altra condotta accessoria individuabile, focalizzando l'attenzione nel momento in cui la denuncia stessa perviene alla conoscenza del destinatario. Tale orientamento appare dunque condivisibile nei casi in cui il sinistro non sia mai avvenuto e, quindi, in assenza di condotte pregresse dell'imputato che anticipino la consumazione del reato e pongano in pericolo il bene protetto.

Il provvedimento prodotto dalla difesa espressamente enuncia che il reato si consuma nel luogo in cui si realizza la falsificazione del documento, utilizzato per perfezionare la truffa

Trattasi del provvedimento del Procuratore Generale della Corte di Cassazione in data 26/6/2006, n. 151/2006, con il quale è stato risolto, ai sensi dell'art. 54 comma 2 c.p.p., il conflitto negativo di competenza tra la Procura di Nola e la Procura di Bologna sostenendosi la competenza della prima per il reato di cui all'art. 642 cp in quanto, aldilà delle modifiche apportate dalla legge 273 del 2002 e in adesione all'ultima sentenza sul punto pur antecedente ad esse (Cass. sez I, 19 maggio 1998, n. 211759), "il reato in esame si consuma nel momento e nel luogo in cui si realizza la fraudolenta distruzione delle cose, la falsificazione del documento o l'aggravamento delle lesioni".

A rigore manca la prova certa del luogo in cui è stata perfezionata la condotta di attestazione di circostanze non veritiere. Sicuramente le condotte funzionali alla richiesta di copertura assicurativa, che già consentono di ritenere consumato il fatto di reato, non sono state realizzate a Milano che è il luogo nel quale è confluiva la richiesta di conclusione contratto, richiesta che, in astratto, sarebbe potuta pervenire in qualsivoglia ufficio deputato dalla Compagnia assicuratrice.

Occorre rammentare che le regole per radicare la competenza del giudice naturale non sono nella disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade in materia civilistica, e che il rafforzamento della tutela della impresa assicuratrice, come segnalato dalla introduzione di una ipotesi speciale di truffa, non può andare a discapito delle ordinarie regole processuali che sono anche dettate a presidio di una più effettuale tutela dei diritti di difesa.

In mancanza di indicazioni certe sul luogo di si verte nell'ipotesi di cui all'art 9 c.p.p che ancora la competenza nel luogo di residenza degli imputati

Visto l'art. 22 c.p.p.

#### DICHIARA

la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli  
Dispone la trasmissione degli atti al pubblico Ministero presso il giudice competente

SI RISERVA il deposito dei motivi in giorni 30

Milano, il 17.5.2017

IL PUBBLICO MINISTERO  
di Milano  
G. BELLONIA

IL C.A.P.  
di Milano  
G. Bellonni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
OGGI 15/06/2017



IL PUBBLICO MINISTERO  
di Milano  
G. BELLONIA